



Berna, 17.09.2014

N. 016-1/14.004

Circolare

D30; D10

Accordo di libero scambio AELS-CCG¹ Imposizione provvisoria all'importazione

Se al momento della dichiarazione doganale non è stato possibile presentare una prova dell'origine valida, per le merci originarie per le quali intende far valere un'imposizione all'aliquota preferenziale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può richiedere un'imposizione provvisoria all'importazione. Secondo la prassi amministrativa applicata nell'ambito degli accordi di libero scambio, la prova dell'origine deve essere presentata entro 2 mesi (termine di validità dell'imposizione provvisoria; inoltre, prima della scadenza, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, può presentare una domanda di proroga scritta e motivata).

Nel caso dell'accordo AELS-CCG, per le imposizioni provvisorie l'AFD concede, in via eccezionale, un termine di **6 mesi** per la presentazione dei documenti mancanti.

Nella richiesta per l'imposizione provvisoria la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve pertanto indicare in e-dec il codice 98 «Altri; termine 6 mesi». Inoltre, nella rubrica «Osservazioni speciali» deve aggiungere la dicitura «ALS AELS-CCG».

Se l'imposizione provvisoria non è stata richiesta, la dichiarazione doganale all'aliquota preferenziale può essere chiesta a posteriori solo se i requisiti ai sensi [dell'articolo 34](#) della legge sulle dogane² (LD) sono adempiuti. Ciò significa, fra l'altro, che la prova dell'origine (anche rilasciata a posteriori) esisteva già al momento della dichiarazione doganale originaria e che la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ha presentato la richiesta all'ufficio doganale competente entro 30 giorni dopo che la merce ha lasciato la custodia doganale.

La procedura appena illustrata è valida fino a nuovo avviso.

¹ Consiglio di cooperazione del Golfo

² LG; RS 631.0